

CITTA' DI ROVERETO

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE al PRG "FEBBRAIO 2022" Ripianificazione dell'ambito Merloni Nord

Adozione

Il progettista: Ing. Luigi Campostrini

Adozione del Consiglio Comunale	deliberazione n°	di data
Adozione definitiva del Consiglio Comunale	deliberazione n°	di data
Approvazione della Giunta Provinciale	deliberazione n°	di data
Entrata in vigore il		

il Segretario Generale
Alberto Giabardo

Il Dirigente
Luigi Campostrini

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

La redazione della presente variante ha visto la collaborazione di varie figure e professionalità:

COMUNE DI ROVERETO

SERVIZIO TECNICO E SVILUPPO STRATEGICO: Luigi Campostrini (dirigente)

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA: geom Roberto Bonatti, dott. ing. Martina Brotto, geom. Alessandra Zoller

Premessa

L’area oggetto di disamina è posizionata a nord di Rovereto, si colloca all’intersezione tra via del Brennero e via Parteli, e risulta catastalmente individuata dalle pp.edd. 1442, 1379/1, 1447 e 2618 tutte in C.C. Rovereto.

L’ambito, denominato “Ex Merloni Nord”, compendio privato di natura industriale del secondo dopoguerra, da diversi anni versa in stato di abbandono e degrado, creando diversi problemi di natura sociale, ambientale, igiene e di sicurezza. Il piano regolatore generale comunale ha incentivato la riqualificazione dell’intero comparto a seguito della dismissione delle varie attività produttive attraverso la previsione di un nuovo ambito con funzioni residenziali ed affini. Il piano di lottizzazione, approvato nel marzo 2010, ha visto la stipula della convenzione nel successivo mese di settembre. Successivamente non è stata data attuazione al comparto, nonostante anche le modifiche apportate alla scheda norma del PRG al fine di adeguarne i contenuti alle esigenze emergenti in termini di opere di urbanizzazione e modalità operative.

Decorsi i termini di validità della previsione urbanistica, l’Amministrazione con la presente variante intende ripianificare l’ambito. La relazione tecnica illustra nel dettaglio riferimenti normativi, contenuti e modalità di attuazione della nuova previsione urbanistica, nonché un inserimento storico del piano approvato. Nel presente documento merita fin da subito evidenziare che nella ripianificazione si è inteso coinvolgere gli attori direttamente interessati dalla procedura al fine di contemperare le necessità pubbliche con le diverse esigenze private e rendere maggiormente attuabili le previsioni. Non si è volutamente intervenuti sugli indici edificatori o sulle funzioni potenzialmente insediabili nell’ambito, mentre sono state definite puntualmente le possibili modalità attuative anche alla luce delle vigenti normative comunali e provinciali in materia ed è stato introdotto l’asservimento ad uso pubblico di parte delle proprietà, per una fascia di 15 m prospiciente la statale.

Quadro normativo di riferimento

La Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio” ha assicurato la valutazione degli strumenti di pianificazione territoriale nell’ambito del loro procedimento di formazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e per promuovere lo sviluppo sostenibile.

La suddetta disposizione normativa trova riferimento principale, di cui è declinazione per il settore urbanistico, nella valutazione ambientale strategica (VAS). Questo strumento è stato introdotto dalla Direttiva 2001/42/CE che in sede provinciale è stata recepita attraverso le disposizioni regolamentari approvate nel settembre 2006, con la finalità di valutare preventivamente gli effetti degli strumenti di pianificazione e di programmazione sull’ambiente. La valutazione ambientale strategica accompagna la procedura di formazione degli strumenti pianificatori come strumento per indirizzare la scelta ponderata tra le possibili alternative, alla luce degli indirizzi di piano e dell’ambito territoriale in cui si opera, assicurando una sostanziale certezza sull’attuazione delle previsioni che risultano verificate a priori sotto i diversi profili.

Rispetto a questo quadro di riferimento più generale e che trova applicazione in tutti i settori della pianificazione, per la pianificazione territoriale con la legge urbanistica provinciale n. 1/2008 si era introdotta la valutazione strategica dei piani quale strumento di autovalutazione al fine dell’integrazione di tutte le considerazioni, in primo luogo ambientali, nel processo di pianificazione territoriale nonché al fine di assicurare la semplificazione del procedimento e la non duplicazione degli atti.

Il d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg. ha modificato il regolamento provinciale in materia di valutazione strategica, integrandolo in particolare con le Linee guida per l’autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale, mentre la deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 26 febbraio 2010 ha introdotto le Linee guida e le Indicazioni metodologiche.

Tutte queste disposizioni sono tese ad assicurare la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione – PUP, piani territoriali delle comunità, piani regolatori comunali e piani dei parchi naturali provinciali – per costruire un progetto capace di promuovere le responsabilità delle diverse realtà territoriali e assicurare un atteggiamento di cooperazione tra territori.

Inoltre la procedura di autovalutazione, integrata nel processo di formazione dei piani urbanistici, è differenziata rispetto ai diversi livelli di pianificazione, nell’ottica come detto della non duplicazione degli atti e delle procedure, distinguendo tra autovalutazione degli strumenti della pianificazione territoriale, in primo luogo dei piani territoriali delle comunità, e rendicontazione urbanistica dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali, finalizzata alla verifica ed esplicitazione, su scala locale, delle coerenze con l’autovalutazione dei piani territoriali.

Ritornando all’art. 20 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15, lo stesso stabilisce contenuti e competenze relativamente alla valutazione:

“2. La valutazione integra le considerazioni ambientali, territoriali e socio-economiche nell’elaborazione e nell’adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione. Nel caso dei PRG e dei piani dei parchi naturali provinciali la valutazione verifica ed esplicita, su scala locale, anche la coerenza con la valutazione dei PTC o, se non approvati, del PUP.

3. La struttura provinciale competente in materia di ambiente cui rinviano le disposizioni provinciali in vigore è sostituita, relativamente agli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei comuni e dei parchi, dalle rispettive strutture competenti in materia di ambiente. Le strutture della Provincia e della comunità possono, su richiesta, prestare supporto tecnico alle strutture dei comuni.”

L’art. 3 “Ambiti di applicazione” del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg “Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10” stabilisce quali siano i piani o programmi sottoposti a valutazione strategica, ovvero:

- “a) i piani e i programmi che presentano entrambi i seguenti requisiti:*
- 1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli;*
 - 2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti alle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale;*
- b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette).*
- 2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 3 bis, sono inoltre sottoposti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica i piani e i programmi degli enti locali e dei parchi naturali provinciali, diversi da quelli indicati al comma 1, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere o di interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti alle procedure di verifica o di valutazione di impatto ambientale in base alle norme vigenti, possono tuttavia avere effetti significativi sull’ambiente.”*

I successivi commi del medesimo articolo stabiliscono inoltre ulteriori ambiti di applicazione della valutazione strategica:

- “3. Fatto salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 3 bis, sono parimenti sottoposti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica, qualora possano avere effetti significativi sull’ambiente:*
- a) le modifiche e varianti dei piani e dei programmi già adottati di cui ai commi 1 e 2;*
 - b) i piani e programmi di cui al comma 1 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale, nonché le varianti afferenti modificazioni di ridotta entità delle destinazioni d’uso, salvo che la procedura di verifica di cui al comma 4 ne escluda l’obbligo tenendo anche conto della dotazione di infrastrutture di urbanizzazione e di altri servizi.*

4. *Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il soggetto competente determina preliminarmente - di volta in volta - se il progetto di piano o di programma possa avere effetti significativi sull'ambiente, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato II al presente regolamento. In tal caso deve essere consultata la struttura ambientale, se distinta rispetto alla struttura organizzativa competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), che può formulare eventuali osservazioni entro 30 giorni.*
5. *Le conclusioni adottate ai sensi del comma 4, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione strategica, sono messe a disposizione del pubblico, a cura della struttura organizzativa di cui al comma 4 mediante avviso da pubblicarsi all'albo dell'ente di riferimento per almeno trenta giorni.”*

I criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'art. 3 comma 4 sono riportati nell'Allegato II, e riguardano le seguenti caratteristiche:

“1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico e sociale;*
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- carattere cumulativo degli effetti;*
- natura transfrontaliera degli effetti;*
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- dimensione delle aree interessate (uso di piccole aree a livello locale);*
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - a) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;*
 - b) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
 - c) dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.”*

Si richiama, altresì il successivo comma 3bis che recita quanto segue:

“Art. 3 bis

Disposizioni concernenti gli strumenti di pianificazione territoriale

1. *Il piano urbanistico provinciale, i piani territoriali delle comunità e i piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o dalla legge provinciale n. 1 del 2008 sono sottoposti a valutazione strategica, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale n. 1 del 2008 e del presente regolamento.*
2. *I piani regolatori generali e i piani dei parchi naturali provinciali sono soggetti a rendicontazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale n. 1 del 2008 e del presente regolamento.*
3. *Per quanto non previsto dal presente articolo, relativamente agli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei comuni e dei parchi naturali provinciali si osservano le disposizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, ultimo periodo e comma 3 bis.*
4. *Ove non sia diversamente disposto dal presente regolamento, la disciplina da esso prevista per la valutazione strategica si applica anche con riguardo alla rendicontazione urbanistica dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali.*
5. *Nell'ambito delle procedure di formazione dei piani territoriali delle comunità e dei piani dei parchi naturali provinciali, ai sensi della legge provinciale n. 1 del 2008 e della legge provinciale n. 11 del 2007, la commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio (CUP) verifica la coerenza dei predetti piani con il piano urbanistico provinciale e, rispettivamente, con il piano territoriale della comunità e può formulare osservazioni sulla sostenibilità delle previsioni pianificatorie considerando il rapporto ambientale. La comunità ed il parco provvedono all'adozione dei rispettivi piani tenendo conto del parere della CUP.*
6. *Nell'ambito della procedura di formazione dei piani regolatori generali ai sensi della legge provinciale n. 1 del 2008, la commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità di riferimento (CPC) verifica la coerenza dei predetti piani con il piano territoriale della comunità e può formulare osservazioni sulla sostenibilità delle previsioni pianificatorie considerando il rapporto ambientale. Il comune provvede all'adozione definitiva del piano tenendo conto del parere della CPC.*
7. *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle varianti degli strumenti di pianificazione territoriale, salvo che la procedura di verifica di cui all'articolo 3 escluda l'obbligo della valutazione strategica o della rendicontazione urbanistica. Le conclusioni della procedura di verifica, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione strategica o della rendicontazione urbanistica, sono assunte all'atto della prima adozione della variante.*
8. *Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 3 non sono soggetti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica:*
 - a) *i piani attuativi disciplinati dal capo IX del titolo II della legge provinciale n. 1 del 2008, eccettuati i piani di cui all'articolo 38, comma 5, della medesima legge provinciale;*
 - b) *le rettifiche degli errori materiali;*
 - c) *le modifiche delle disposizioni concernenti le caratteristiche edilizie e i dettagli costruttivi degli interventi;*
 - d) *le varianti - anche relative agli insediamenti storici - afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988 e del relativo regolamento di esecuzione;*
 - e) *le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinata per i*

quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica rispetto alle possibili alternative;

f) le varianti a carattere conformativo, anche ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo o di asservimento, per opere già contemplate dai piani sovraordinati per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica, o per la reiterazione del vincolo stesso;

g) le varianti o le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alla disciplina concernente gli insediamenti storici, il dimensionamento degli alloggi per tempo libero e vacanze, nonché il patrimonio edilizio tradizionale esistente.

9. *omissis (abrogato)*

10. *La valutazione strategica e la rendicontazione urbanistica comprendono, ove ne ricorrano i presupposti, la valutazione di incidenza di cui all'articolo 9.”*

In considerazione della circostanza per la quale la presente variante non rientra nel novero delle varianti segnatamente soggette a rendicontazione urbanistica e che non traspare in maniera chiara ed univoca l'esclusione dalla procedura di verifica di cui all'art. 3 bis comma 8 si procede con la redazione della stessa, considerando quali riferimenti l'Allegato II “Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, comma 4” e l'Appendice 1-Schema di riferimento per il documento di verifica di assoggettabilità al D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.

Documento per la verifica di Assoggettabilità

Lo stato dell’ambiente

L’area oggetto della presente relazione è collocata nella zona nord dell’abitato di Rovereto, lungo due arterie principali che attraversano il territorio comunale da nord a sud: la strada S.S.12 e la ferrovia. È inserita nel tessuto cittadino e rappresenta uno degli ambiti ex industriali dismessi che necessitano di essere riconvertiti dal punto di vista sia edilizio che funzionale dopo che l’utilizzo originario ha concluso il suo ciclo. Già il PRG in vigore, approvato nel 2002 nella sua versione originaria, prevedeva nuove funzioni connesse alla residenza per il comparto in oggetto.

Dalla lettura della Carta delle reti ecologiche e ambientali del PUP e dalla tavole dei Vincoli ambientali del PRG, emerge che l’ambito non presenta aree di particolare valore ambientale e nemmeno si colloca nei pressi di esse.

L’area presenta, invece, delle emergenze ambientali che sono state descritte anche nella relazione illustrativa della presente variante. In particolare ci si riferisce alla presenza di rifiuti solidi urbani, alla quale si aggiunge lo stato di degrado e fatiscenza delle strutture, che le rendono accessibili a visitatori occasionali con conseguenti problematiche sociali e di sicurezza. Sono invece stati effettuati gli interventi di rimozione delle parti contenenti amianto. Un futuro utilizzo dell’area non potrà comunque prescindere dalla bonifica della stessa dalla presenza di eventuali inquinanti derivanti dal precedente utilizzo industriale.

La strategia di sviluppo del piano

La presente variante al PRG si prefigge la ripianificazione dell’ambito, decorsi i termini di validità del piano di lottizzazione approvato nel 2010. Lo stato dei luoghi, che ha trovato descrizione nel precedente paragrafo, ben descrive la necessità di un intervento al fine di eliminare, o quanto meno in tempi brevissimi, limitare le problematiche ambientali, sociali e di sicurezza che affliggono l’area.

La parcellizzazione della stessa area in più assetti proprietari ha contribuito a rendere più difficile la concretizzazione dell’intervento previsto nel piano; tuttavia la mancata realizzazione degli interventi è da attribuirsi anche a fattori esterni e contingenti che hanno caratterizzato i due decenni scorsi, legati prevalentemente alla crisi economica e ad un disegno di piano che non rispondeva più alle nuove esigenze private e pubbliche che sono emerse nel frattempo.

Nell’ultimo decennio sono state diverse le occasioni in cui l’Amministrazione comunale si è trovata a dialogare con le diverse compagini proprietarie, sia singolarmente che in maniera congiunta, al fine di addivenire ad una soluzione comune di una questione divenuta prioritaria per l’ente pubblico a causa delle problematiche emergenti. Ciò è ben descritto nelle diverse relazioni del Documento Unico di Programmazione comunale, dal quale si evince come l’attuazione dell’area rientri tra le finalità dell’Ente, anche attraverso l’assunzione del ruolo di facilitatore.

Lo stesso piano di rigenerazione urbana, redatto tra il 2017 ed il 2020, ha ricompreso tale ambito tra quelli strategici per la riqualificazione urbana; attraverso lo studio si sono analizzate

le motivazioni della mancata attuazione e le possibili soluzioni attraverso dei momenti di dialogo e confronto con i diversi stakeholders.

Una volta decorsi i termini di validità del piano di lottizzazione, nell’ottica di addivenire alla ripianificazione dell’ambito, i soggetti proprietari e l’Amministrazione comunale hanno dialogato con la finalità di addivenire a delle soluzioni in grado di soddisfare tutti i soggetti direttamente coinvolti.

È importante evidenziare, in questa sede, che attraverso la ripianificazione sono stati confermati i principali contenuti della scheda norma del piano di lottizzazione del PRG, relativi alle finalità ed alle funzioni previste, mantenendo la coerenza anche con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, in particolare con il Piano Urbanistico Provinciale.

Si è intervenuti sulla scheda norma affinando i contenuti specifici nelle seguenti parti:

- Si è preferito definire la capacità edificatoria (convertita in SUN) per ogni singola compagine proprietaria, prevedendo una maggiore autonomia nella possibilità di intervento. Alcuni indici edificatori sono stati marginalmente rivisti in termini commisurati ai possibili sviluppi progettuali dei singoli lotti; sono state invece riconfermate le funzioni previste.
- È stato rivisitato il sistema delle opere di urbanizzazione, con particolare riferimento ai profili delle aree a parcheggio e dell’area a verde pubblico; è stato, inoltre, introdotto il vincolo di verde ad uso pubblico, pur una fascia di 15 m lungo la viabilità principale per migliorarne la dotazione di infrastrutture e di aree verdi alberate.
- Sono stati eliminati gli elementi, anche schematici, che riconducessero l’intervento a specifiche categorie di intervento, lasciando allo strumento di pianificazione subordinata l’individuazione della più opportuna modalità di intervento.

È importante sottolineare che le modifiche introdotte sono riconducibili ad affinamenti rispetto alla versione originaria della scheda del PRG, che si discostano in termini marginali dai contenuti principali ed intendono invece intervenire nel dirimere le questioni, prevalentemente di relazione al contesto, che hanno impedito l’attuazione del disegno.

L’Appendice 2 – Tipologie di opere soggette a VIA e strumenti urbanistici di riferimento all’Allegato III Linee guida per l’autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale riporta un elenco di interventi con le relative soglie di assoggettamento alla procedura di VIA e di verifica

10. Progetti di infrastrutture

Tipologie progetti	e Norme del PUP	Piano urbanistico di riferimento	Progetti sottoposti alla procedura di VIA (allegato A del d.p.p. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg)	Progetti sottoposti alla procedura di verifica (allegato A del d.p.p. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.)
Sviluppo di aree urbane di espansione		Piano regolatore generale		Limiti dell'allegato A (*)

(*) Tali limiti sono stati sostituiti da quelli indicati all’Allegato IV “Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.” della parte II del d. lgs. n. 152/2006 di cui si riporta la parte relativa all’intervento in oggetto:

“7. Progetti di infrastrutture

... omissis

b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;”

Nel caso di specie, trattandosi di un intervento limitato ad una superficie di poco superiore ad un ettaro e con una previsione di parcheggi pubblici con capacità nettamente inferiore a 500 posti auto, è possibile escludere l’assoggettabilità degli interventi alla procedura di screening.

Valutazione degli effetti ambientali significativi

I potenziali effetti negativi derivanti dalla presente variante al PRG sul contesto ambientale possono riguardare l'incremento delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel suolo, la produzione di rifiuti, il prelievo delle risorse, l'interferenza con contesti sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

In questa fase merita evidenziare una distinzione dei potenziali effetti della ripianificazione se valutati rispetto allo stato di fatto o allo stato pianificato e rappresentato dal PRG.

Per quanto riguarda il primo profilo, infatti, i principali effetti riguardano il potenziale incremento del traffico, con conseguente incremento delle emissioni in aria, e l'aumento della produzione di rifiuti. Tali effetti in parte vengono mitigati dalla realizzazione di opere per la fluidificazione del traffico in corrispondenza delle principali intersezioni e per l'incentivazione delle forme di mobilità dolci. Gli effetti derivanti dall'attuazione urbanistica dello stato pianificato sono comunque stati valutati nel PRG in vigore, ed ulteriormente approfonditi negli altri strumenti di pianificazione di settore, come il Piano Urbano della Mobilità del 2013. Nella parte dedicata alle analisi modellistiche del suddetto studio, infatti, vengono considerati anche gli effetti sulla mobilità indotti dai nuovi carichi insediativi previsti dallo strumento urbanistico.

Ad integrazione ed approfondimento dei profili inerenti connessioni viabilistiche e ciclopeditoni, di parchi pubblici e simili strutture (parcheggi), interventi connessi all'intermodalità e le soluzioni strategiche in tema di mobilità, pare opportuno altresì richiamare il protocollo di intesa tra la P.A.T. e il Comune di Rovereto, relativo alle strategie programmate nel quinquennio 2016 – 2020, declinanti aspetti strategici in tema di mobilità, ai poli tecnologici e della formazione.

Ulteriori studi ed approfondimenti di dettaglio sulla mobilità verranno poi sviluppati nell'ambito della predisposizione degli strumenti attuativi, e precisamente nel contesto del/i piano/i di lottizzazione.

Sempre in riferimento alla pianificazione di settore, si richiama che con deliberazione n. 33 del 5 novembre 2013 è stato approvato il Piano di classificazione acustica del territorio comunale, mentre con deliberazione n. 34 della stessa data è stato approvato il Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico.

Per quanto riguarda il piano di classificazione acustica, l'aggiornamento del 2013 si è reso necessario a seguito dell'entrata in vigore della variante al PRG “Giugno 2009: Territorio – Ambiente – Paesaggio” con l'intento di rendere coerenti la programmazione urbanistica del territorio e la sua programmazione acustica in quanto una corretta gestione del territorio rappresenta uno degli elementi di maggiore efficacia per la lotta all'inquinamento acustico.

È importante segnalare in questa sede che con la presente variante non si introducono elementi innovativi alle funzioni previste, ragione per la quale non mutano i presupposti sulla scorta dei quali è stata assegnata l'attuale classificazione.

Ulteriori studi ed approfondimenti di dettaglio sulla Valutazione previsionale di clima acustico e sulla Valutazione previsionale di impatto acustico, se e in quanto necessarie, verranno poi sviluppati nell'ambito della predisposizione degli strumenti attuativi, e precisamente nel contesto del/i piano/i di lottizzazione e/o dei titoli edilizi abilitativi.

È importante comunque segnalare che con l'attuazione del disegno di piano trovano soluzione le criticità attualmente esistenti e che sono state descritte nel precedente paragrafo rubricato “Lo stato dell'ambiente”.

Nella valutazione degli effetti del piano in oggetto rispetto allo stato pianificato ad oggi in vigore, non si riscontrano modifiche tali da indurre effetti negativi rilevanti. Inoltre ampliare il ventaglio delle possibilità di intervento considerando anche il mantenimento delle strutture esistenti limita la produzione di rifiuti ed il consumo di materiali.

Anche in termini di coerenza rispetto al consumo di suolo, è importante segnalare che la previsione del piano riguarda la riqualificazione di un ambito edificato e dismesso per il quale la stessa normativa esorta la rigenerazione al fine di preservare le zone del territorio comunale non edificate.

La partecipazione dei portatori di interesse ambientale

La predisposizione della documentazione della presente variante al piano ha coinvolto, quali attori principali, l’Amministrazione comunale, i proprietari delle realtà fondiarie coinvolte ed i loro rappresentanti nell’ambito di un processo di co-pianificazione.

Il processo che ha portato alla revisione della scheda norma del PRG, ha visto questi stakeholder partecipare attivamente nella definizione dei contenuti e delle obbligazioni di ciascuno, con la continua regia da parte dell’Ente pubblico al fine di affinare la scheda medesima ed aggiornarla rispetto a quanto non più attuale.

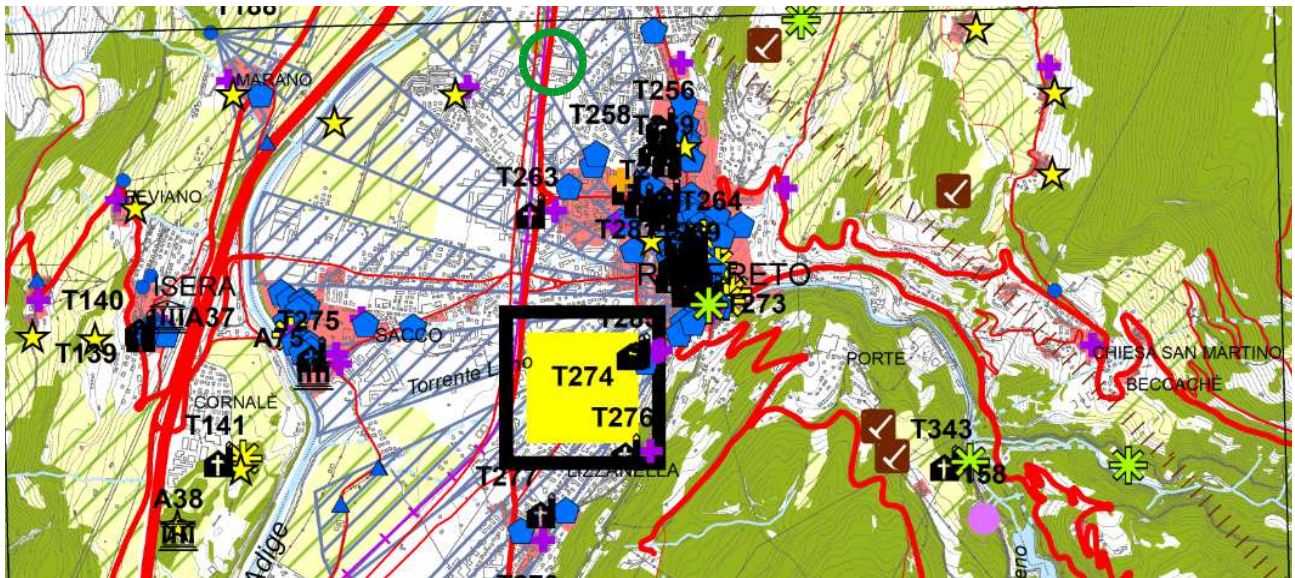
Nella fase prodroma all’adozione da parte dell’organo consiliare, la documentazione di piano è oggetto di condivisione con l’Ufficio Verde e ambiente, con la Commissione Consiliare urbanistica e territorio e con le Circoscrizioni per i pareri di competenza.

Ulteriori forme di partecipazione previste dalla normativa urbanistica provinciale – pubblicazione ed osservazioni – saranno attivate nelle successive fasi del procedimento.

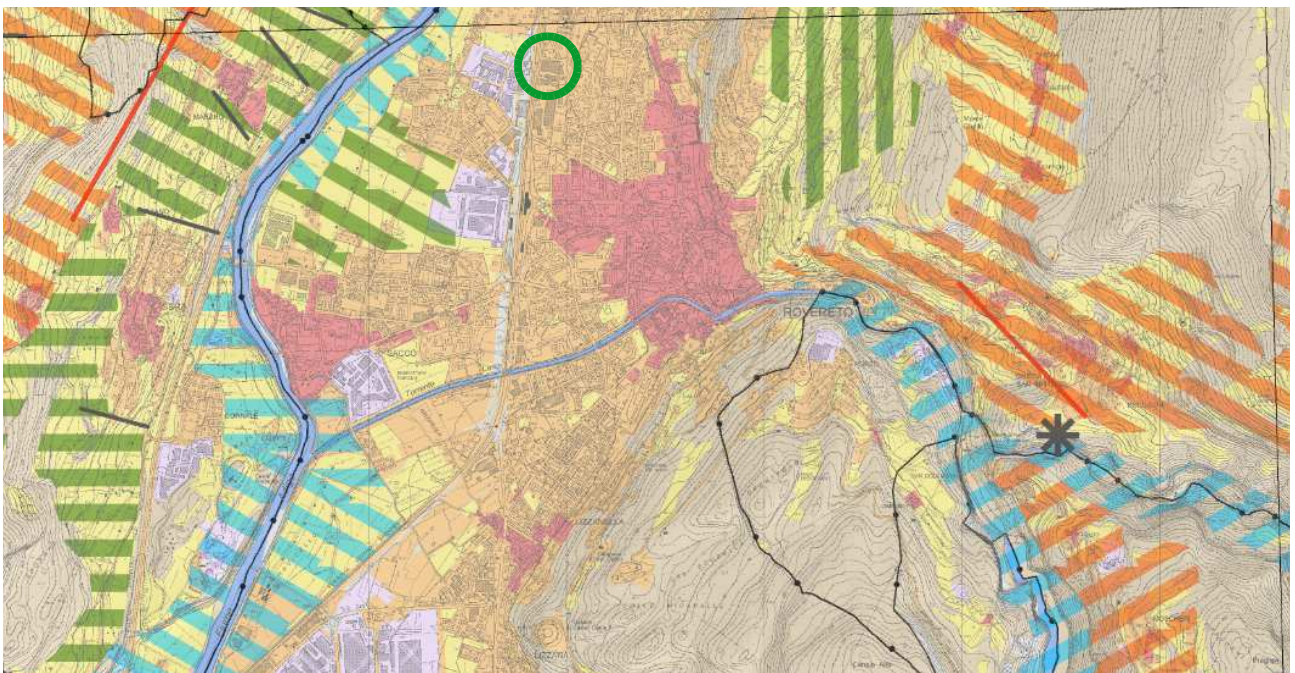
Cartografia di supporto

Il Piano Urbanistico Provinciale

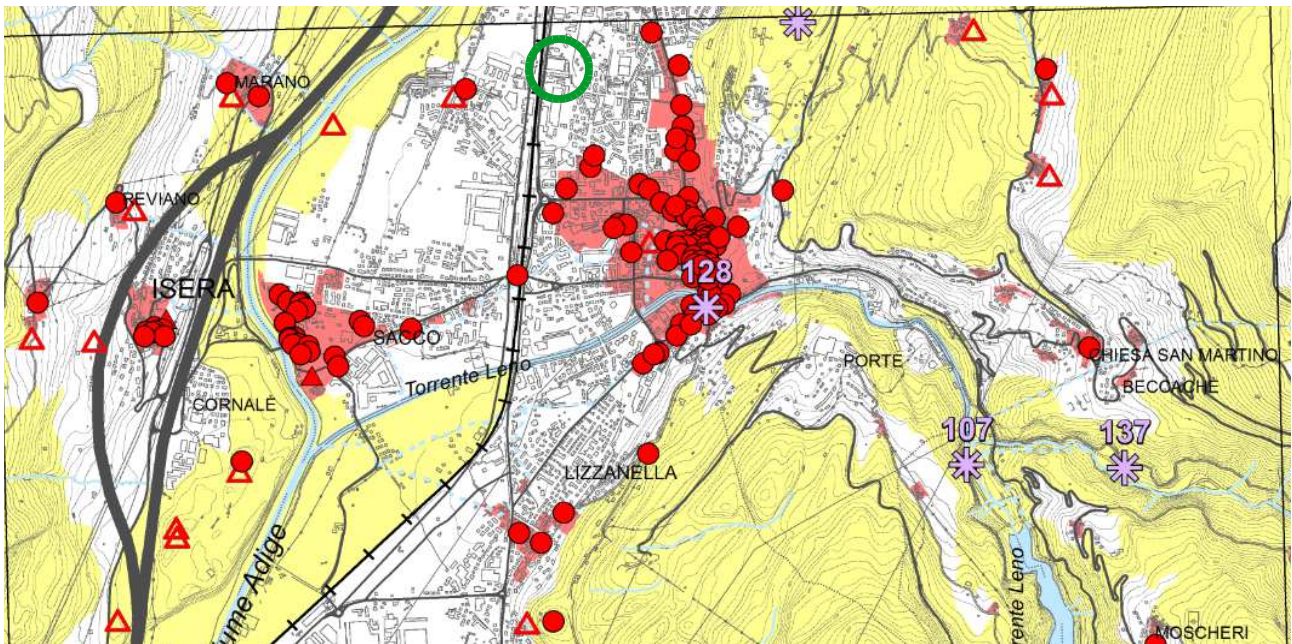
Inquadramento strutturale



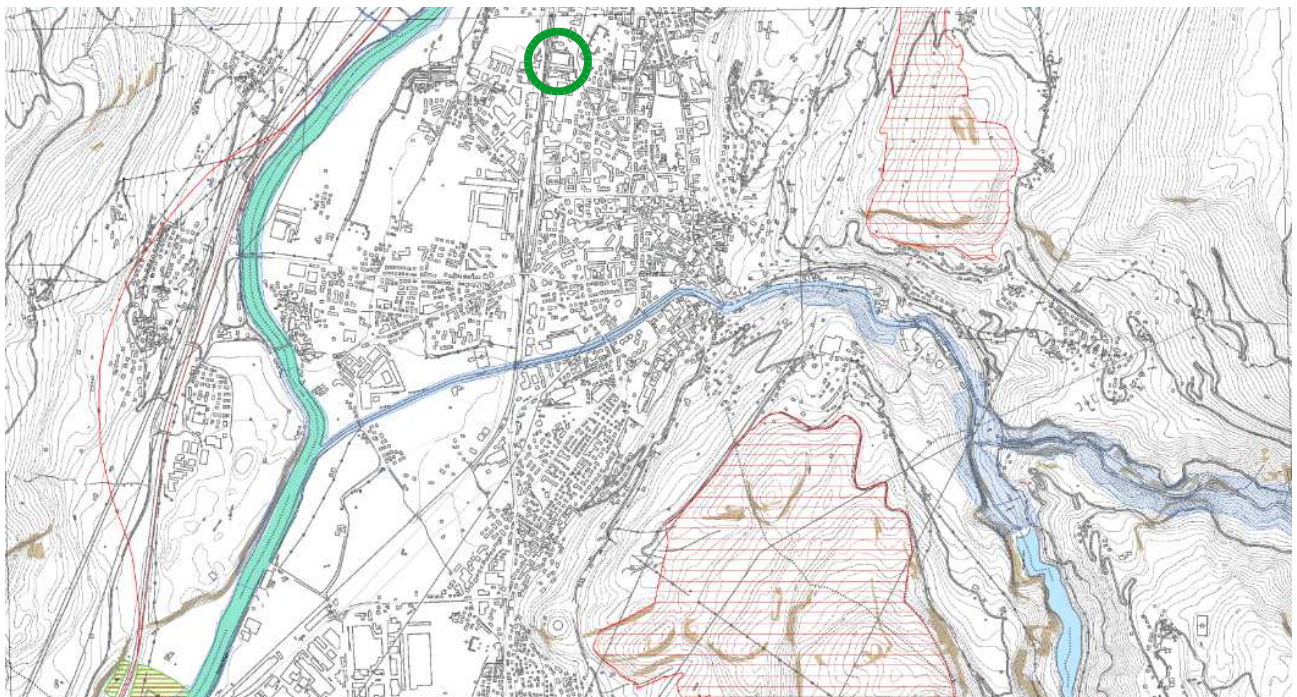
Carta del paesaggio



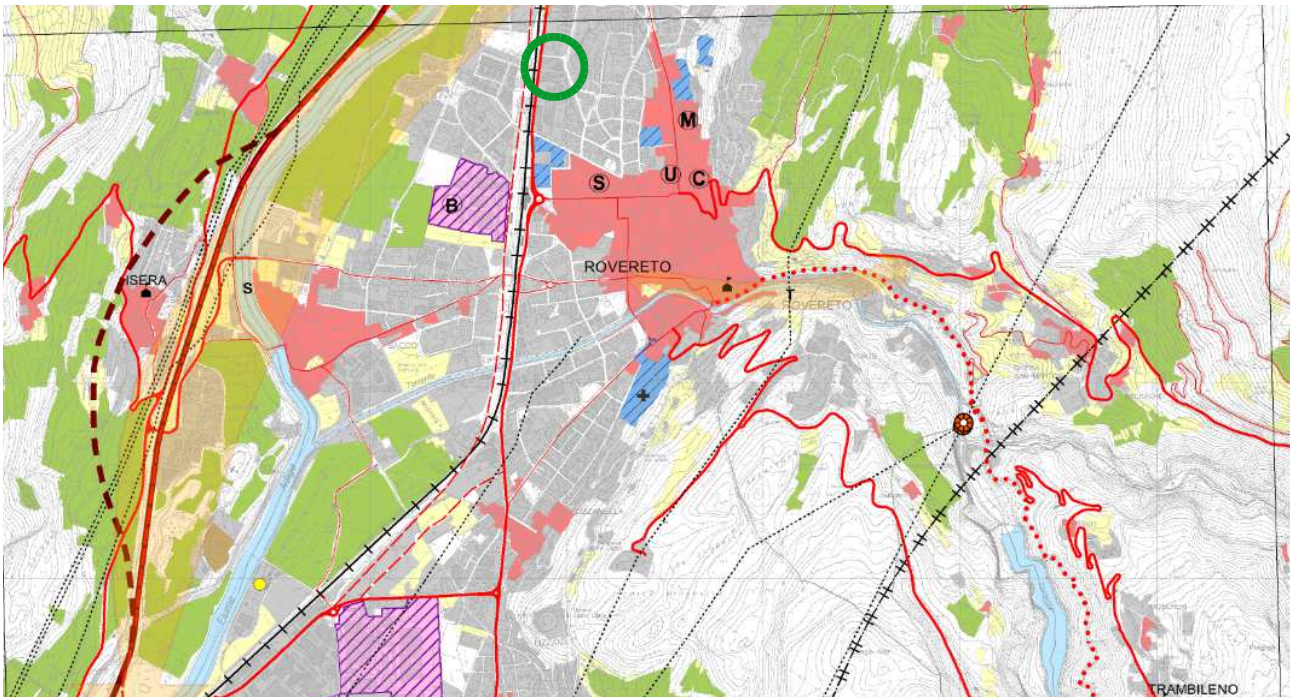
Carta delle tutele paesaggistiche



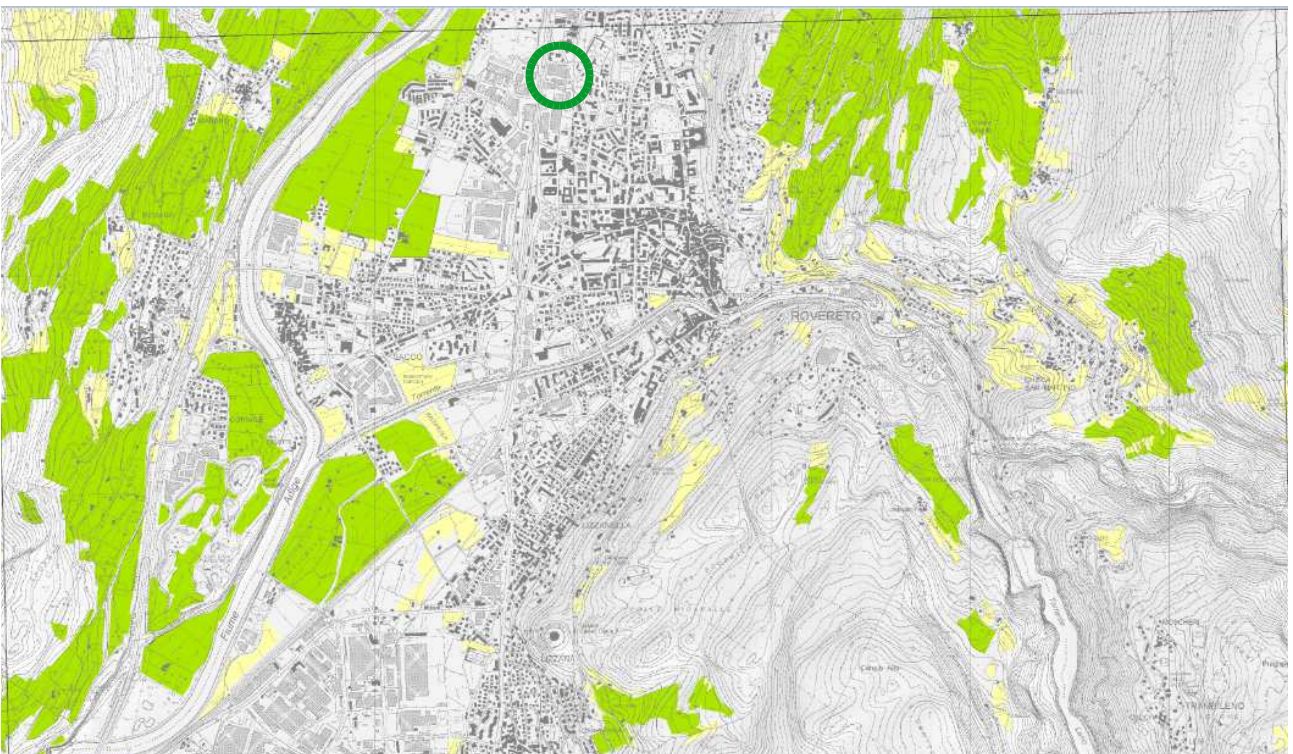
Reti ecologiche e ambientali



Sistema insediativo e reti infrastrutturali



Carta del Sistema Insediativo e Reti Infrastrutturali: Aree Agricole



Dalle cartografie del Piano Urbanistico Provinciale si evince che l’area oggetto di ripianificazione non presenta vincoli specifici ambientali o paesistici e non costituisce area di particolare pregio. Situato all’interno del tessuto abitativo, la carta del sistema insediativo e reti infrastrutturali ricomprende tale ambito nelle zone per insediamenti.

Il Piano Territoriale della Comunità della Vallagarina

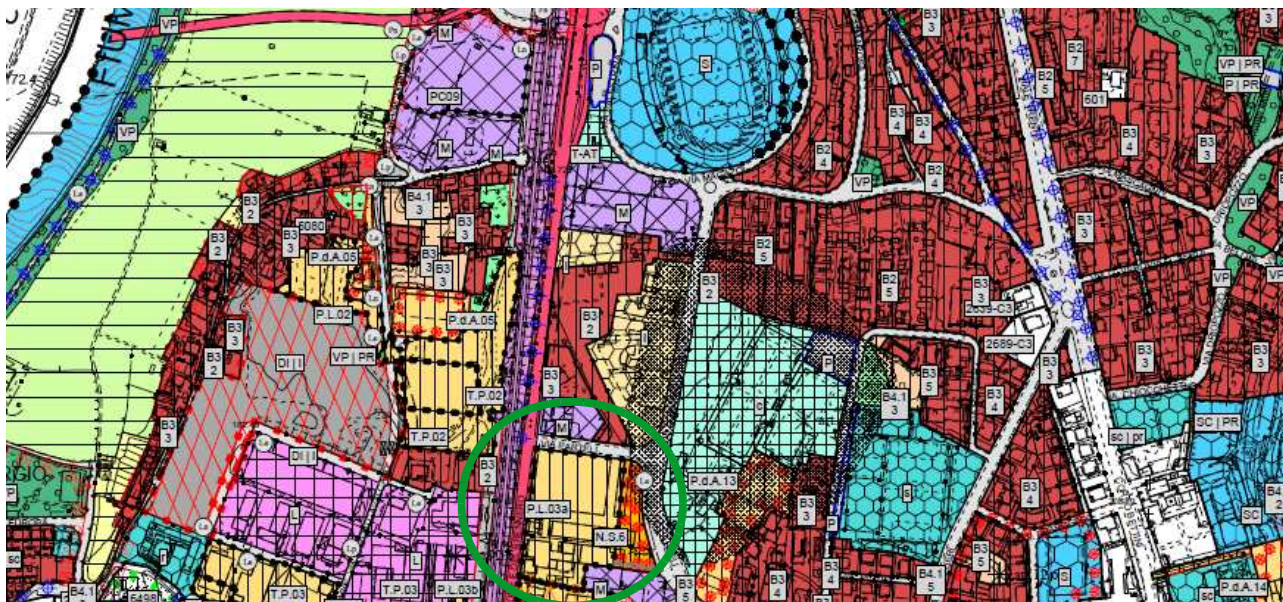
La Comunità della Vallagarina nel 2012 ha adottato il Documento preliminare del Piano Territoriale di Comunità - Stralcio in materia di mobilità: "Linee guida e prime indicazioni sulle emergenze di mobilità".

Tale documento individua le emergenze nel territorio della comunità in materia di mobilità, tra le quali si segnala la necessità di fluidificare il traffico lungo al S.S. 12 nell’attraverso nord-sud della città. Tra le opere principali contemplate vi è il collegamento Rovereto Nord – Calliano ed il sottopasso ferroviario con collegamento fra le parti est e ovest della città.

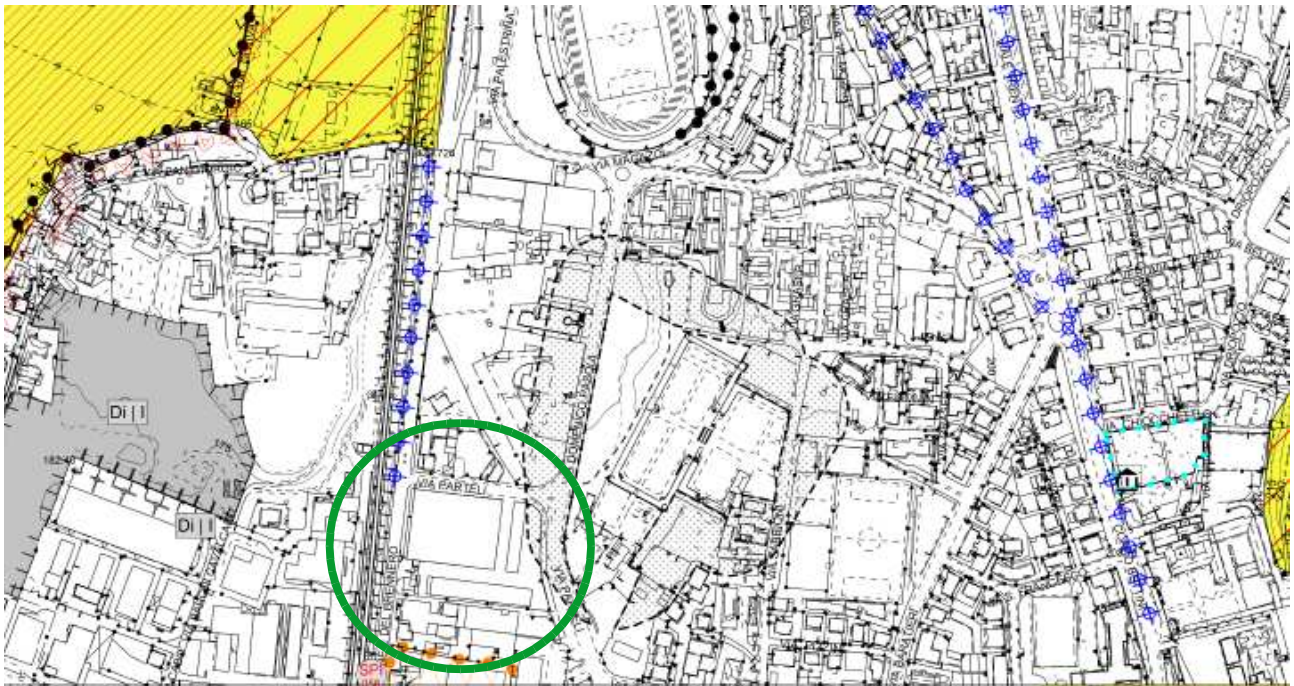
Non vengono menzionate opere particolari nell’ambito considerato.

Il Piano Regolatore Generale

PRG 5000 – Tavola 1 – estratto

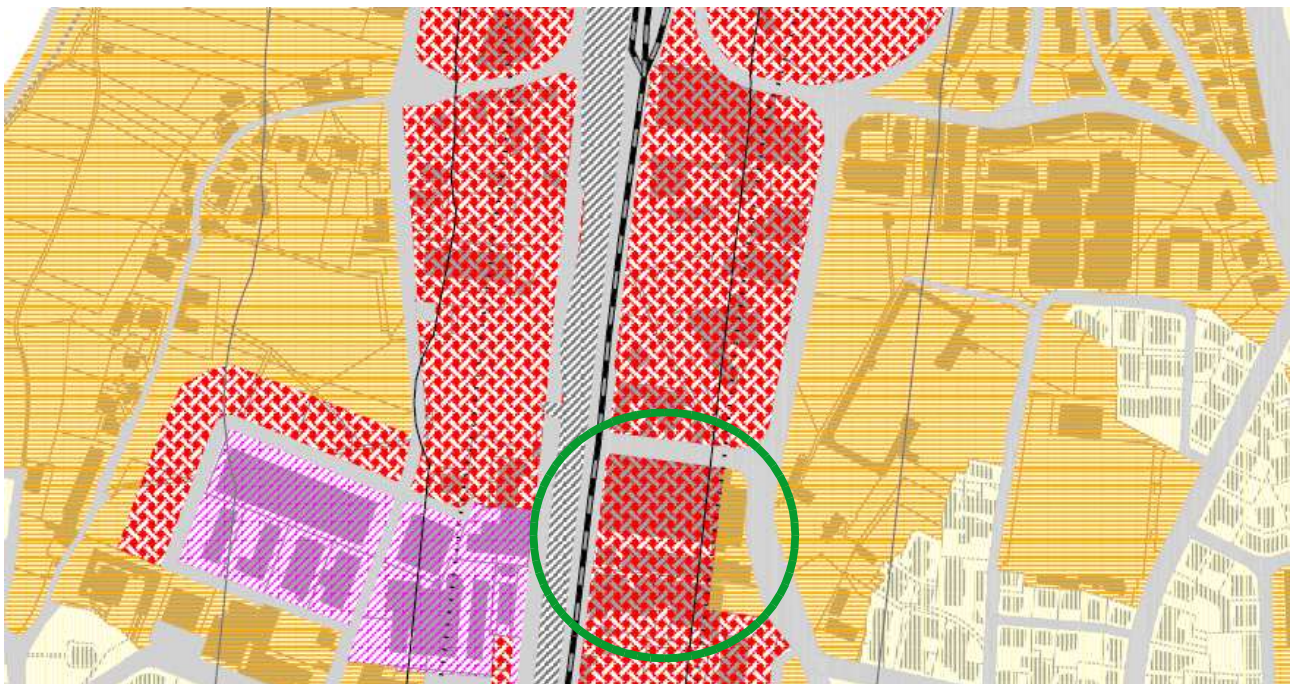


Vincoli 5000 – Tavola 1 - estratto



Il Piano di Classificazione Acustica

PRG 5000 – Tavola 1 – estratto



L’area oggetto della presente variante è classificata nella Classe acustica IV (con limiti di immissioni di 65 dB(A) nel periodo diurno e 55 dB(A) nel periodo notturno. La stessa rientra inoltre nelle fasce di rispetto delle infrastrutture ferroviaria e stradale urbana di scorrimento.

Sintesi della verifica di assoggettabilità

Con riferimento alle disposizioni previste dalla normativa provinciale è possibile sintetizzare che, nel caso di varianti al PRG, la redazione del rapporto ambientale si rende necessaria al fine di:

- a) verificare la coerenza delle scelte urbanistiche rispetto al PRG vigente;
- b) verificare la coerenza delle scelte urbanistiche rispetto al quadro pianificatorio sovraordinato, in particolare rispetto al PUP, al PGUAP e alla Carta delle Risorse Idriche;
- c) verificare la coerenza delle scelte urbanistiche rispetto alle recenti disposizioni in materia di consumo di suolo introdotte dall’art. 18 della LP 4 agosto 2015 n.15.

La redazione del rapporto ambientale è previsto inoltre nel caso in cui le opere oggetto di variante urbanistica:

- d) interessano i siti e le zone della Rete Natura 2000 (ZPS - Zone di protezione speciale) e richiedono la redazione della Valutazione di Incidenza;
- e) riguardano opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale VIA;
- f) comportano l’ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP;
- g) comportano la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione del PUP;

In considerazione degli obiettivi della presente variante urbanistica si evidenzia che la Verifica di Assoggettabilità ha verificato la coerenza della variante al PRG proposta rispetto ai precedenti punti a), b) e c) come da successiva tabella.

Non ha invece, rilevato, la sussistenza dei successivi punti d), e) f) e g) ragione per la quale si prescinde dalla redazione del Rapporto ambientale.

Tabella di Valutazione delle caratteristiche del piano o programma

con riferimento ai seguenti elementi:

CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA	ALTO	BASSO	NULLO
<i>In che misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per altri progetti</i>			
altre attività			
<i>In che misura il piano o il programma influenza altri piani anche quelli di carattere gerarchicamente ordinati</i>			
Piano Urbanistico Provinciale			
Carta di Sintesi delle Pericolosità			
Carta delle risorse idriche			
<i>La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali</i>			
Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile			
<i>Probabili effetti ambientali pertinenti al piano o al programma</i>			
Inquinamento dell'acqua			
Inquinamento dell'aria			
Inquinamento del suolo			
Inquinamento acustico			
Inquinamento elettromagnetico			
CARATTERISTICHE DEI PROBABILI EFFETTI AMBIENTALI	ALTO	BASSO	NULLO
<i>Caratteristiche dei probabili effetti ambientali</i>			
Probabilità, durata e frequenza			
Reversibilità			
Carattere cumulativo			
Natura transfrontaliera degli effetti			
Rischi per la salute umana			
Estensione geografica degli effetti ambientali			
CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE	ALTO	BASSO	NULLO
Vulnerabilità delle aree interessate a causa della presenza di			
Specifiche caratteristiche ambientali			
Beni del patrimonio culturale			
Ambienti tutelati a livello nazionale o comunitario (SIC, ZPS, ...)			

Indice generale

Premessa.....	2
Quadro normativo di riferimento.....	3
Documento per la verifica di Assoggettabilità.....	8
Lo stato dell’ambiente.....	8
La strategia di sviluppo del piano.....	8
Valutazione degli effetti ambientali significativi.....	11
La partecipazione dei portatori di interesse ambientale.....	13
Cartografia di supporto.....	14
Il Piano Urbanistico Provinciale.....	14
Il Piano Territoriale della Comunità della Vallagarina.....	17
Il Piano Regolatore Generale.....	17
Il Piano di Classificazione Acustica.....	18
Sintesi della verifica di assoggettabilità.....	20
Tabella di Valutazione delle caratteristiche del piano o programma.....	21